

Studio MACCIONI

Consulenza del Lavoro, Contabilità e Assistenza Fiscale

Circolare informativa a cura della Consulente del Lavoro Rag. Alessandra Maccioni

Maggio 2014

BONUS IRPEF 80 EURO

L'articolo 1 del D.L n. 66 del 24/04/14, riconosce, per il solo periodo di imposta 2014, un credito di **euro 640,00 complessivi**, ai titolari di reddito da lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, **la cui imposta lorda determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti**. Tale credito, che non concorre alla formazione del reddito, dovrà essere ripartito tra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso fino al 31.12.2014 ed inoltre è riconosciuto, in via automatica, da parte dei sostituti di imposta, senza attendere la richiesta esplicita da parte dei potenziali beneficiari per l'anno 2014.

Il nuovo bonus riguarda i contribuenti con un **reddito complessivo** non superiore a **euro 26.000**, titolari di redditi di **lavoro dipendente** ex art. 49 del TUIR e dei seguenti **redditi assimilati al lavoro dipendente**, ex art. 50 comma 1 del TUIR:

- compensi dei soci lavoratori delle cooperative;
- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
- borse di studio e assegni di formazione professionale;
- compensi percepiti per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, compresi i contratti di lavoro "a progetto";
- remunerazioni dei sacerdoti;
- prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare;
- compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili.

Il reddito complessivo di euro 26.000 va assunto al **netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze**.

Tra i **beneficiari** sono compresi i contribuenti titolari dei redditi-presupposto alle dipendenze di un datore di lavoro che non riveste la qualità di sostituto d'imposta (per es. persone fisiche, famiglie, che assumono un collaboratore domestico). Tali contribuenti potranno chiedere il bonus in occasione della presentazione della prossima dichiarazione dei redditi (730/2015 – Unico/2015), utilizzandolo in compensazione o richiedendone il rimborso. Le stesse modalità saranno applicate ai beneficiari che non hanno ottenuto il bonus, in tutto o in parte, per l'assenza o per mancato riconoscimento da parte del datore di lavoro.

Il bonus non concorre alla formazione del reddito e, quindi, le somme incassate a tale titolo **non sono imponibili ai fini IRPEF**, comprese le relative addizionali. Non costituendo retribuzione per il percettore, i crediti non incidono sul **calcolo dell'IRAP** dovuta dai soggetti eroganti.

I sostituti d'imposta devono riconoscere il bonus spettante, in aggiunta alle retribuzioni erogate, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari, verificando che sussistano le condizioni per usufruire dell'agevolazione. **Il sostituto si limiterà a prevedere il reddito che corrisponderà durante il 2014**, prendendo atto dei dati comunicati dal lavoratore relativi ad altri redditi anche di lavoro dipendente rivenienti da altri rapporti di lavoro interscorsi nell'anno. Per questo il lavoratore che abbia un reddito complessivo superiore ai 26.000 euro **al netto dell'abitazione principale** deve quindi chiedere al datore di lavoro di non usufruire del bonus o restituirlo nella prossima dichiarazione dei redditi.

Studio di Consulenza del Lavoro e fiscale - C.d.L. Alessandra Maccioni e C.d.L. Isabella Maccioni

Via Danimarca n. 107 Quartu S.Elena (CA) - tel. 070 825106 - 07 - fax 070 820822 e mail info@studiomaccioni.net